

tore originario da dove portare la merce (Germania) e il venditore (Italia). Il caso è affrontato dalla circolare 23 febbraio 1994 n. 13/E, paragrafo 16.3, caso 2°, lettera b). Il soggetto tedesco fattura un'operazione di esportazione non imponibile poiché i beni escono dal territorio della Comunità e quindi non compila Intrastat. Il soggetto italiano registra la fattura del soggetto tedesco senza integrarla in quanto non si tratta di una operazione intracomunitaria. Il soggetto italiano non deve emettere autofattura in quanto è un'operazione extra-territoriale (non si tratta infatti né di una operazione interna, né di una cessione intracomunitaria, né una esportazione). Verrà registrata in contabilità generale. Italia fattura al cliente croato un'operazione esclusa ex articolo 7 del dpr 633/1972 e non compila l'intrastat. La fattura sarà registrata semplicemente in contabilità generale. Il soggetto croato registrerà la fattura italiana secondo la sua normativa interna.

dell'ente, l'associazione sportiva dilettantistica decade dai benefici recati dalla legge 398/1991 per mancata osservanza della clausola di cui all'art. 90 della legge 289/2002. Tale autorevole indicazione di prassi, tuttavia, sembra collocarsi in una condizione di conflitto con la normativa vigente e pertanto in virtù dei principi del diritto della gerarchia delle fonti, spesso ribaditi dalla stessa Corte di cassazione, dovrebbe considerarsi non applicabile. Infatti, seppure un'associazione sportiva dilettantistica si dovesse trovare nella condizione di non rispettare perfettamente i requisiti stabiliti dall'art. 90 della legge 289/2002 in materia di democraticità, dovrebbe permanere la natura di ente associativo non lucrativo. È appena il caso di osservare che la normativa vigente, non impone vincoli di democraticità a tutti gli enti associativi ma solo ad alcune categorie, quali quelli sportivi dilettantistici oppure culturali. Tanto premesso, ove permanga la natura di ente associativo senza scopo di lucro, ancorché si perda, per violazione dell'art. 90 della legge 289/2002, quella sportiva dilettantistica, in applicazione dell'art. 9 del dpr 544/1999, non dovrebbe determinarsi la decadenza dai benefici fiscali della legge 398/1991.

## NON PROFIT

2.5

### Proventi commerciali

Un'associazione sportiva dilettantistica chiede di sapere se i proventi commerciali incassati in occasione di manifestazioni sportive occasionali sono irrilevanti ai fini Ires.

A.K.

#### Risponde Andrea Liparata

L'art. 25 del dpr 133/1999 con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/1991 prevede un particolare regime di esenzione dall'Ires per specifiche attività. Nel dettaglio non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69:

- a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art. 143, comma 3 lett. a) del dpr 917/1986.

Solo al ricorrere delle predette circostanze è possibile fruire dell'irrilevanza Ires di eventuali proventi commerciali occasionali.

2.5

### Perdita Agevolazioni

Un'associazione sportiva dilettantistica chiede di sapere se eventuali violazioni in materia di democraticità determino la decadenza dall'applicazione dei benefici di cui al regime della legge 398/1991.

O.L.

#### Risponde Andrea Liparata

Secondo le indicazioni da ultimo fornite dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della cir. n. 9 del 24/4/2013 ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere e la disposizione statutaria concernente la democraticità

2.5

### Collaborazioni a progetto

Nell'ambito delle attività poste in essere da una onlus è possibile l'impiego di collaboratori a progetto?

C.M.

#### Risponde Andrea Liparata

Le onlus nell'ambito delle proprie attività istituzionali e direttamente connesse, fatti salvi i vincoli di settore, con particolare riferimento a quelli relativi al divieto di distribuzione di utili anche in forme indirette, possono avvalersi di personale dipendente, lavoratori autonomi collaboratori a progetto e in alcuni casi a volontari. Ovviamente affinché le collaborazioni a progetto possano effettivamente considerarsi tali è necessario che l'attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso un'attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore. Pertanto secondo le indicazioni contenute nella cir. Min. Lav. n. 7 del 20/2/2013 è possibile ricorrere a collaborazioni a progetto ove si riscontrino le seguenti condizioni:

- determinatezza dell'oggetto dell'attività;
- circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
- ampi margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
- possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

## PREVIDENZA

3.1

### Revisione pensione di inabilità

Mia madre invalida dovrebbe essere sottoposta a visita